

# Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale

di Chiara Limido (\*) e Giulio Tedeschi (\*\*)

La nuova formulazione del c.d. principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" consente di svolgere alcune riflessioni sulla sua portata sia in ambito contabile che in quello fiscale per la derivazione del reddito d'impresa da quello civile, soprattutto alla luce del principio contabile OIC 11 del marzo 2018, ciò in considerazione del fatto che i principi contabili emanati dall'OIC hanno assunto nel tempo maggior valenza giuridica e quindi anche maggior rilevanza tributaria.

## Il principio della rappresentazione sostanziale

Il D.Lgs. n. 139/2015, in sede di recepimento della Direttiva comunitaria 2013/34/UE, ha profondamente modificato la disciplina del Codice civile in tema di redazione del bilancio delle società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per tener conto di tali novità, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha a sua volta provveduto ad aggiornare i Principi contabili di redazione del bilancio.

L'art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis, c.c. dà autonomia a un nuovo postulato generale secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

Attenta dottrina ha fatto presente che mentre la precedente formulazione riguardava la "valutazione", ora in discontinuità con il passato, si fa riferimento alla "rilevazione e alla presentazione" delle voci in bilancio (1).

Il tema si inserisce nel solco del comportamento che il redattore del bilancio debba adottare, privilegiando una rappresentazione sostanziale dei fatti di gestione nel bilancio di esercizio; e per far ciò, anche alla luce del nuovo principio contabile OIC 11, l'attività fondamentale consiste nella preventiva individuazione dei diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e, subito dopo, nel loro confronto con le disposizioni dei principi contabili al fine di accertare la correttezza

dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici (2), mettendo così in evidenza, per l'appunto, il profilo sostanziale dell'operazione.

Ci si domanda come si debba comportare il redattore di bilancio allorché debba concretamente applicare il citato principio codicistico della prevalenza della sostanza rispetto alla forma e quindi quali comportamenti operativi seguire e così a quali principi contabili poter fare riferimento.

Nel caso in cui un particolare fatto di gestione da rappresentare in bilancio (transazione o contratto aziendale) non sia trattato specificatamente in nessun principio contabile, il redattore dovrà riferirsi alla gerarchia delle fonti, seguendo in ordine decrescente, quindi:

- a) verificare la possibile applicazione in via analogica di principi contabili nazionali che trattino fattispecie simili, attraverso l'esame dell'effettivo contenuto del contratto e tenendo conto delle previsioni contenute nei principi in tema di definizioni,

### Note:

(\*) Dottore commercialista in Milano, Studio Bernoni Grant Thornton

(\*\*) Dottore commercialista e revisore legale in Milano, Partner Studio Bernoni Grant Thornton

(1) M. Casò, "Valutare una voce di bilancio è cosa ben diversa da rilevare e rappresentare un accadimento economico", in *Riv. Dott. Comm.*, n. 2/2016, pag. 235.

(2) OIC 11, paragrafo 27.

presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

- b) nel caso in cui non sia possibile far riferimento all'analogia, ricorrere al principio della rappresentazione sostanziale e per far ciò si possono utilizzare i principi contabili internazionali sempre tenendo presente le finalità ed i postulati di bilancio (3).

In concreto il redattore di bilancio è chiamato ad adottare una propria *policy* contabile sulla base dell'applicazione delle disposizioni legislative e principi contabili nazionali tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società stessa, che sia in linea con tutti i postulati di bilancio (4) (prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità) e con il Codice civile (5) al fine di definire uno specifico trattamento da enunciare tra le proprie politiche contabili.

È di immediata comprensione come la definizione di una specifica *policy* in assenza di riferimenti nei principi legali e contabili rappresenti una scelta assai delicata per la rilevanza che essa poi assume sia nei confronti dei destinatari primari (e non) dell'informativa di bilancio, sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in sede di determinazione del reddito fiscale d'impresa.

### L'OIC 11

L'OIC è correttamente intervenuto sul tema nel principio contraddistinto dal numero 11 facendo di fatto propria quella tesi discussa in dottrina secondo la quale il principio della rappresentazione sostanziale previsto dal Codice civile si rivolgesse sia al redattore di bilancio, sia al soggetto preposto alla redazione dei principi contabili e quindi all'Organismo Italiano di Contabilità. Vi era infatti in dottrina chi riteneva che il principio della rappresentazione sostanziale si rivolgesse all'OIC, disponendo che solo quest'ultimo avrebbe dovuto rappresentare la casistica attuativa del principio, con la conseguenza che il redattore di bilancio avrebbe potuto fare ricorso alle sole fattispecie individuate dallo *standard setter*, senza potersi discostare dalle fattispecie regolate. Vi era poi chi, al contrario, riteneva che il

principio in questione dovesse essere attuato dal singolo redattore di bilancio.

La scelta seguita dall'OIC 11 indica, quindi, che il redattore di bilancio ha l'onere di seguire le regole contenute nel principio contabile, salva la possibilità di selezionare soluzioni individuali (le *policy*), ma solo laddove le fattispecie non fossero state codificate nei principi contabili.

Considerata la rilevanza anche fiscale dell'applicazione dei principi contabili in dipendenza del principio di derivazione rafforzata contenuta nell'art. 83 del T.U.I.R. a seguito delle ultime modifiche, ben si comprende come l'operatore debba applicare congiuntamente, in un'ottica sicuramente interdisciplinare, i principi contabili e quelli fiscali. La corretta applicazione dell'OIC 11 assume rilevanza fiscale a condizione che i principi contabili siano correttamente applicabili.

Ecco perché è importante, ai fini fiscali, ripercorrere quelli che sembrano aspetti esclusivamente contabili.

Orbene per applicare il principio della rappresentazione sostanziale attraverso una *policy* definita dal redattore di bilancio vi sono dei limiti da rispettare. Al redattore del bilancio è richiesto innanzitutto di interpretare correttamente il contratto per stabilire diritti, obblighi e condizioni al fine di identificare la fattispecie; in seguito dovrà attenersi alla gerarchia delle fonti, verificando *in primis* se il caso specifico sia inquadrabile in altri principi contabili. Nella ricerca della soluzione più opportuna per la propria *policy* contabile "sostanziale", si può eventualmente tenere conto anche delle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (6), sempreché lo IAS/IFRS risulti conforme ai postulati di bilancio previsti

#### Note:

(3) OIC 11, paragrafo 4.

(4) OIC 11, paragrafi 13 - 15.

(5) L'OIC 11 paragrafi 11- 12: "ai sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo." "ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del codice civile se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico".

(6) Assonime, circolare n. 5/2018, paragrafo 2.1.

dall'OIC 11 (7). Il redattore di bilancio deve, inoltre, seguire il principio di neutralità (8) che richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio e, considerato che l'Amministrazione finanziaria rientra tra gli *stakeholder* principali del bilancio, il bilancio non dovrà seguire una "rappresentazione fiscale".

Nelle motivazioni dell'OIC 11, si precisa che il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda non solo i principi contabili, ma anche il redattore di bilancio che ha l'onere di seguire le regole del postulato nella propria *policy* contabile. La spiegazione fornita dall'OIC per giustificare la scelta di questo approccio si basa sul fatto che "a) i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale; b) quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento; c) poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale".

Concludendo questo breve cenno sulla rappresentazione sostanziale è giusto ribadire l'importanza della preventiva attività di individuazione della natura dell'operazione (OIC 11, paragrafo 27); il principio contabile poi fornisce alcuni brevi esempi sui riferimenti che possono essere fatti per comprendere se un'unica commessa (valutazione delle commesse pluriennali) sia frazionabile in più ovvero la separazione del derivato incorporato in un altro strumento finanziario (OIC 11, paragrafo 28).

Inoltre, soprattutto ai fini fiscali, è fondamentale essere in grado nel tempo di motivare e supportare la scelta operata (soprattutto se attraverso una *policy* specifica) onde consolidare il comportamento assunto anche per la derivazione del reddito d'impresa sulla base della scelta contabile effettuata.

### **La rilevanza fiscale dei componenti reddituali derivanti dalla rappresentazione sostanziale: la derivazione rafforzata**

Il passaggio successivo alla redazione del bilancio in ossequio alla normativa civilistica, con l'applicazione dei postulati di bilancio, riguarda la determinazione del reddito imponibile fiscale attraverso una derivazione del reddito di impresa, conferendo valenza tributaria anche alla corretta applicazione dei principi contabili.

Si parla di bilancio differenziato (fiscale) utilizzato solo da quella classe d'interesse che è l'Amministrazione finanziaria, per sottolineare come esista un "unico" bilancio e non tanti bilanci per ogni diversa esigenza. Dall'unico bilancio si derivano poi le riclassificazioni necessarie per lo scopo specifico. Così come l'investitore, ad esempio, riclassificherà l'unico bilancio secondo principi finanziari, è legittimo pensare che dall'unico bilancio si deriverà l'imponibile fiscale apportando, nello specifico, all'utile o alla perdita le necessarie variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione della normativa tributaria (9). Le modifiche apportate agli *standard* nazionali dal D.Lgs. n. 139/2015 hanno riaperto il dibattito relativo alla determinazione di una corretta e univoca declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. "Una così significativa modifica alle logiche di rappresentazione contabile - che, dunque abbandona i criteri di rilevazione basati su canoni giuridico formali per lasciar spazio alla rappresentazione sostanziale dell'operazione - non poteva non avere immediati impatti fiscali, alla luce del fatto che il sistema di tassazione delle imprese da sempre poggia, come noto, sul principio di 'derivazione' del reddito

#### **Note:**

(7) Assonime, circolare n. 5/2018 "l'esigenza di mantenere una coerenza con i principi contabili e con le regole relative alle fattispecie già disciplinate pone in concreto dei limiti alla facoltà per la singola impresa, di recepire automaticamente le regole IAS/IFRS nella elaborazione della propria *policy* di bilancio";

(8) OIC 11, paragrafo 8.

(9) Art. 83, comma 1, T.U.I.R.



imponibile dalle risultanze di bilancio ai sensi dell'art. 83 T.U.I.R." (10).

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha dettato, all'art. 13-*bis*, le regole di "Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015". L'art. 83 del T.U.I.R., al comma 1, come modificato dall'art. 13-*bis*, stabilisce i limiti della rappresentazione sostanziale prevedendo "per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" il principio della derivazione rafforzata secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d'impresa "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

L'operatore deve dare piena rilevanza anche fiscale alla *policy* contabile che adotta nell'applicare il principio della rappresentazione sostanziale. Tale *policy* deve essere oggettiva e documentabile nei suoi presupposti per reggere anche il confronto in ambito tributario.

Peraltro, il nuovo contesto che si sta venendo a creare a seguito della riforma del bilancio di esercizio ex D.Lgs. n. 139/2015, prima, dalla rilevanza pressoché legale che è stata riconosciuta agli OIC e quindi ai principi contabili (11) e alla successiva definizione del principio di derivazione rafforzata in ambito tributario anche per gli OIC *adopter*, agevola i comportamenti di chi è chiamato a gestire la *compliance* tributaria.

È chiaro che la disciplina fiscale in funzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nel contesto della derivazione rafforzata ex art. 83 del T.U.I.R., non riguarda i fenomeni "valutativi"; in tal senso si era già espressa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011, in quanto assumono rilievo ai fini fiscali esclusivamente gli aspetti attinenti alla qualifica, classificazione e imputazione temporale (12).

Il principio di derivazione rafforzata riduce la discordanza tra utile civilistico e imponibile fiscale, come sancito dall'art. 2, comma 1 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 applicabile anche ai soggetti OIC per via delle disposizioni di coordinamento contenute nel D.M. 3 agosto 2017,

che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito imponibile dei soggetti IAS, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio, in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma "previsto dagli IAS".

Di questa impostazione si è avuto conferma anche dall'Amministrazione finanziaria nella

### Note:

(10) G. Russetti, "La dimensione fiscale della prevalenza della sostanza sulla forma: la derivazione rafforzata", in questa *Rivista*, n. 8-9/2018.

(11) Ai sensi della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile". I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono "la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili". I principi contabili nazionali disciplinano: "la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione".

(12) L'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, chiarendo i concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Qualificare significa individuare: lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad esempio, acquisto con pagamento differito); se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad esempio, acquisto e vendita di azioni proprie); se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC *adopter*), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad esempio, vendita con assunzione di garanzia significativa). Classificare significa individuare la specifica tipologia o classe di provento/onere (conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC *adopter*) (ad esempio, fondi di ripristino e bonifica); la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC *adopter*) (ad esempio, classificazione di attività e strumenti finanziari). Imputare sotto il profilo temporale significa individuare la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad esempio, ricavi di attivazione); il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del T.U.I.R.). Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018. In tale sede una società chiedeva lumi sulla rappresentazione contabile ai fini fiscali dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno di proprietà. Il corrispettivo del diritto era rappresentato da un canone annuo da incassare in rate trimestrali anticipate. Poiché la contabilizzazione di detto componente positivo di reddito non era trattata espressamente dai principi contabili, l'istante avanzava l'interpretazione facendo leva proprio sul principio contabile della rappresentazione sostanziale e quindi della sua rilevanza fiscale in forza della derivazione rafforzata più volte citata. La società istante così sosteneva che il componente positivo di reddito da incassare in rate rappresentasse un "ricavo" dell'esercizio per competenza e non tanto una "plusvalenza" per la cessione del diritto di superficie, seppur temporaneo. In assenza di un chiaro principio contabile di riferimento, si poteva ragionare per analogia rileggendo l'OIC 12 ("Composizione e schemi del bilancio di esercizio") laddove classifica i canoni periodici corrisposti a terzi per la concessione di un diritto di superficie su immobili quali costi da classificare nella voce B) 8) dello schema di conto economico alla stessa maniera dei canoni di locazione finanziaria di immobili.

Ne conseguiva una sostanziale equiparazione simmetrica tale per cui era logico ritenere corretto, dal lato dei componenti positivi di reddito, la rilevazione di quanto in esame per i canoni spettanti per la costruzione del diritto di superficie quali i "ricavi".

Ma quello che conta è che l'Amministrazione finanziaria ha codificato corretto il principio (13) in base al quale la *policy* contabile adottata per analogia ai fini di una rappresentazione sostanziale di un fatto di gestione in bilancio assuma piena rilevanza anche in campo tributario superando precedenti posizioni di tenore tutt'altro che identiche.

### Alcuni casi

In questo contesto si possono inserire due brevi considerazioni che originano dai contratti di *leasing*.

La prima è che permane un'incertezza nell'applicabilità del principio di rappresentazione sostanziale ai contratti di *leasing*

finanziario in continuità con quanto previsto dagli IAS in quanto la fattispecie è espressamente regolamentata dall'OIC 12 (OIC 12, paragrafo 65 e appendice A). Di conseguenza e in continuità con quanto sopra rappresentato vi è l'esigenza di mantenere una coerenza con quanto espressamente disciplinato da un principio contabile e quindi il rispetto dell'analogia.

Anche in tema di rilevazione delle campagne di fidelizzazione della clientela non sembra possibile seguire l'impostazione contabile dei principi internazionali e scorporare la componente riferibile ai premi dai corrispettivi in quanto OIC 31 indica che per le operazioni a premio vi sia lo stanziamento di un apposito fondo rischi e oneri: anche in questo caso vi è l'esigenza di mantenere una coerenza con quanto espressamente disciplinato da un principio contabile e quindi il rispetto dell'analogia.

Principi analoghi a quelli qui in esame sulla deroga per il principio di sostanzialità si possono rinvenire anche dalla lettura della risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017. Nel caso di specie la Società interpellante ha sottoposto la fattispecie della sottoscrizione di un contratto di *sales and lease back* e in particolare del trattamento contabile e fiscale di detti contratti. In argomento il trattamento previsto dal Codice civile per tale fattispecie prevede che la "plusvalenza" che si genera sia ripartita a conto economico sulla base della durata contrattuale del *leasing* a sensi dell'art. 2425-bis, comma 4, c.c. (modifica introdotta dall'art. 16, D.Lgs. n. 310/2004). Nel tempo l'Amministrazione finanziaria aveva invece sempre sostenuto che non si potesse traslare il principio civile anche ai fini fiscali (ad esempio la circolare n. 38/E/2010). Viceversa, con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle entrate cambia l'indirizzo e conclude che "... in definitiva alla luce della nuova formulazione dell'art. 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l'operazione di *sale and lease back* in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali". L'Amministrazione conferma che la nuova formulazione dell'art. 83 del T.U.I.R.

#### Nota:

(13) OIC 11, paragrafo 4.

per effetto del riconoscimento della derivazione rafforzata, l'imputazione temporale prevista dall'art. 2425-*bis* del Codice civile debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali. La plusvalenza concorre quindi a formare il reddito a partire dal momento di inizio del contratto di locazione finanziaria e deve essere ripartita in base alla durata del contratto.

## Conclusioni

Il principio della rappresentazione sostanziale in bilancio ha assunto piena rilevanza anche fiscale, grazie al rilievo che il legislatore ha voluto attribuire ai principi contabili prima, con il D.Lgs. n. 139/2015, e alla derivazione fiscale rafforzata poi, riconosciuta ai soggetti c.d. OIC *adopter*, attraverso le modifiche apportate all'art. 83 del T.U.I.R.

La concreta applicazione del principio in questione impone però al compilatore di bilancio di applicare con rigore quanto previsto dall'OIC 11 nella sua ultima edizione di marzo 2018 e così rispettare i limiti ben precisi che il principio contabile indica nell'elaborazione della *policy* contabile adottata da una singola società. Questi limiti richiedono al redattore di bilancio di seguire una gerarchia e così di individuare diritti obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni che si devono rappresentare in bilancio, unitamente al confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione degli elementi economici e patrimoniali (cfr. OIC 11, paragrafo 27). Indi verificare se non vi siano regole contabili contenute in altri principi contabili che regolano fattispecie similari a quella che si sta esaminando e da applicare per analogia. Nel caso in cui non sia percorribile l'analogia, allora il redattore del bilancio deve elaborare una propria *policy* contabile in modo da dare attuazione al principio della rappresentazione sostanziale.

Solo se si segue questo rigoroso percorso è possibile riconoscere valenza a detto principio della rappresentazione sostanziale anche ai fini tributari in applicazione del principio della derivazione rafforzata. Corollario di tutto quanto precede è che la *policy* definita sia corretta, tracciabile e documentabile in guisa da poter reggere a contestazioni di natura tributaria (14). È fondamentale per il redattore

del bilancio conoscere il quadro delle norme tributarie che definiscono e limitano la derivazione rafforzata al fine di valutare per ciascuna negoziazione o operazione aziendale, l'impatto fiscale (15).

Alla luce della normativa, prassi e dottrina prese in esame, si può affermare che siano fiscalmente riconosciuti:

- a) i trattamenti contabili per le fattispecie espressamente dettate dagli OIC, e
- b) le regole desunte per analogia delle casistiche stabilite nei principi contabili nazionali. Non è sempre agevole l'applicazione della rappresentazione sostanziale per ottenere contabilmente degli effetti sostanziali e gli *standard setter* non riescono a regolare tutte le casistiche possibili (16), che potrebbero presentare infinite declinazioni, per questo motivo è necessario implementare, seguendo pedissequamente i postulati, una propria *policy* contabile. Non vi sono ancora precedenti di prassi sulla rilevanza fiscale delle politiche contabili adottate dai singoli redattori di bilancio per quelle operazioni non disciplinate dagli OIC.

### Note:

(14) In tal senso la circolare n. 7/E/2011 "nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, l'Amministrazione finanziaria determina l'imponibile adottando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi. Infine, qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'Amministrazione Finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifiche circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali".

(15) "La disciplina fiscale introdotta ad *endorsement* delle novità nel codice civile e nei principi contabili, mantiene un doppio binario civilistico-fiscale, ponendo poi dei limiti al principio di prevalenza della sostanza sulla forma" - D.M. n. 48/2009 (Regolamento IAS).

(16) Si rimanda alla nota 11.